

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1214)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1960
(V. Stampato n. 2045)

**d'iniziativa dei deputati STORTI, CAPPUGI, CALVI, ZANIBELLI, MARTONI, SABATINI, PAVAN, DONAT-CATTIN, SCALIA, TOROS, CENGARLE, GITTI, MAROTTA
Vincenzo, CASATI e AZIMONTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 SETTEMBRE 1960

Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella emanazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il Governo dovrà uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi anche intercategoriale stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.